

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA  
SEZIONE LAVORO

La Corte di Appello di Roma, Sezione Lavoro, 5° collegio, composta dai seguenti magistrati:  
dott.ssa Flavia Perra..... Presidente  
dr.Carlo Chiriaco..... Consigliere  
dr.ssa Sabrina Mostarda... .....Consigliere rel.

a scioglimento della riserva ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa in grado di appello iscritta al n.781/16 R.G. tra:

rappresentato e difeso dall'avv.

-RECLAMANTE -

c

In persona del legale rappresentante pro tempore  
rappresentata e difesa dall'avv.Maddalena Boffoli

-RECLAMATA-

OGGETTO: reclamo ex art.1 comma 58 l.n.92/12 avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.1554/16

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con ricorso ex legge n.92/12 conveniva in giudizio la  
esponendo di essere stato assunto dalla società convenuta dal 26.11.2001 e di rivestire dal 2006 il  
ruolo di Responsabile Operativo presso l'Agenzia di Roma, I livello CCNL del settore.

In data 4/4/14 era stato illegittimamente licenziato per giusta causa in relazione a contestazione  
disciplinare del 25/2/2014 con la quale era stato incolpato del fatto che, avendo ricevuto  
comunicazione da parte di Unicredit s.p.a. della cessione a quest'ultima, da parte del fornitore  
, di una serie di fatture, aveva ommesso di controllare la conformità di dette fatture  
con la contabilità dei rapporti e quindi di trasmettere dette comunicazioni alla  
sede di Milano, così impedendo i dovuti controlli ed accertamenti, dai quali era poi risultato che  
trattavasi di fatture estranee alla contabilità o emesse per importi largamente superiori a  
quelli dovuti.

In fase sommaria egli deduceva l'insussistenza del fatto contestato, non avendo mai ricevuto le  
comunicazioni in questione, il difetto di proporzione alla luce del ccnl che per ipotesi di condotta  
negligente prevedeva la misura conservativa della sospensione dal servizio, la mancanza di  
proporzione, la genericità della contestazione dell'addebito e l'intempestività della contestazione  
disciplinare.

La costitucendosi in giudizio affermava che il ricorrente rivestiva dal  
21/6/2006 la posizione di Responsabile operativo dell'agenzia di Roma, e come tale aveva il  
compito di registrare le fatture relative alle attività di trasporto e magazzino e quello di aprire la

corrispondenza e mandarla alla sede di Milano, la quale, per prassi, gli era rimessa dai collaboratori dell'agenzia (sig.ri , ) che avevano il compito di ritirarla.

La Napetrans era società fornitrice di servizi della e il suo presidente, legale rappresentante e socio sig.ra , era convivente "more uxorio" del , nonché madre dei suoi due figli.

In data 27/1/2014 il direttore degli affari legali di , con sede in Milano, era stato notiziato dal dipendente Unicredit che aveva ceduto ad Unicredit 25 fatture per complessivi euro 546.071,58 e che tali cessioni erano state già comunicate all'Agenzia di Roma negli anni 2012 e 2013.

A tale notizia erano seguiti i dovuti controlli, dai quali era risultato che le fatture cedute erano del tutto sconosciute a ovvero relative ad importi e scadenze alterati, intestate a e non a ed erano già state pagate per l'importo effettivamente dovuto; inoltre era emerso che la sede di non aveva mai comunicato alla sede di Milano le comunicazioni di cessione delle fatture che pur aveva ricevuto, come emergeva dalla documentazione inviata da Unicredit.

Con ordinanza in fase sommaria il tribunale annullava il licenziamento e condannava la spa alla reintegrazione del nel posto di lavoro ed al pagamento a suo favore di un'indennità risarcitoria determinata nella misura di sette mensilità. Il tribunale riteneva sussistente il fatto contestato, specifica e tempestiva la contestazione disciplinare, ma il licenziamento sproporzionato ai sensi dell'art.18 comma 4 stat. trattandosi di comprovata negligenza nell'esecuzione del lavoro affidato punito ai sensi dell'art.32 ccnl con sanzione conservativa, oltre che affetto da sproporzione semplice per mancanza di recidiva e di danno.

La proponeva opposizione all'ordinanza censurandola per non aver il tribunale considerato il carattere doloso del comportamento del , rivelato dal suo rapporto con la socia e legale rappresentante della nonché dalla reiterazione omissiva inerente proprio le comunicazioni relative ai rapporti Unicredit, per non aver tenuto conto della potenzialità dannosa del comportamento e dell'attitudine dello stesso a scuotere definitivamente il vincolo fiduciario.

L'opposto insisteva nell'affermare che le lettere relative alle comunicazioni di cessione del credito non erano mai arrivate alla agenzia di Roma e che non erano state comunque a lui consegnate, non sussistendo alcuna prassi in tal senso. In particolare affermava che le comunicazioni di cessione del credito e relative cartoline a.r. prodotte da (e asseritamente inviate per conoscenza da Unicredit) non avevano valore probatorio perchè le lettere erano su carta intestata ma le cartoline a.r. erano riferite a Unicredit: dunque esse non potevano provare l'invio di comunicazioni Unicredit alla sede di Roma non essendovi corrispondenza fra mittente indicato nelle cartoline a.r. ed intestatario della relativa lettera.

Il tribunale nella sentenza reclamata ha accolto l'opposizione della .

Con riferimento alla prova dell'invio da parte di Unicredit e ricezione dalla sede di Roma delle comunicazioni di cessione del credito già negli anni 2012 e 2013 il tribunale ha evidenziato che per 8 di esse in effetti si era in presenza di lettere intestate Napetrans di comunicazione della cessione del credito ad Unicredit, per le quali l'avviso di ricevimento prodotto e relativo all'invio con a.r. alla sede di della indicava come mittente Unicredit.

Per tali comunicazioni, recependo le difese del il tribunale ha affermato che l'avviso di ricevimento infatti non riguardava né le lettere (di comunicazione di cessazione delle fatture) né le lettere per conoscenza /Unicredit alle quali pretendeva di collegarle, ma una comunicazione inviata da Unicredit a : tuttavia, nessuna lettera



Unicredit/ era stata prodotta alla quale potessero essere riferiti gli avvisi di ricevimento in questione.

In relazione ad altre cinque comunicazioni il tribunale ha invece evidenziato la corrispondenza fra intestatario della lettera di comunicazione dell'avvenuta cessazione delle fatture Napetrans (Unicredit) e mittente indicato nell'avviso di ricevimento (Unicredit).

Il tribunale ha applicato il principio, quale "ius receptum" per il quale, poiché chi manda una raccomandata con A/R non può provare di aver spedito quella lettera con quella raccomandata, grava sul destinatario l'onere di provare che quel plico, del cui ricevimento fa fede l'avviso di ricevimento, contenesse un'altra missiva o non ne contenesse alcuna (Cass. 10630/2015, 23920/2013, 15762/2013): conseguentemente ha ritenuto che tale presunzione di coincidenza poteva operare solo per le 5 comunicazioni in cui vi era corrispondenza fra mittente della missiva e soggetto intestatario della lettera inviata cosicché, trovando applicazione l'art. 1335 c.c. quanto alla presunzione di conoscenza da parte del destinatario e di coincidenza tra avviso di ricevimento e missiva, doveva ritenersi la prova della ricezione presso la sede di Roma.

Per le altre 8 lettere gli avvisi di ricevimento relativi alle raccomandate a.r. non erano riferibili ad alcuna lettera nota, né alcun soccorso probatorio poteva provenire, a parere del giudicante, dalla prova orale esperita: i testimoni e avevano confermato che "nei casi qui in esame Unicredit mandò loro le lettere di (pretesi) avvisi di ricevimento di lettere Unicredit con i quali Unicredit aveva trasmesso le lettere a , ciò che accredita il nesso tra quanto documentato e quanto inoltrato da Unicredit, senza però, per quanto premesso, dar evidenza processualmente utile del nesso tra quegli avvisi di ricevimento ed alcuna missiva" (così in sentenza).

Il tribunale ha affermato che dall'istruttoria erano emersi gravi precise ed univoche circostanze atte a dimostrare che il aveva preso conoscenza delle missive pervenute nella sede (come provato dalle cartoline a.r.) perché i testi escussi avevano affermato che il era il responsabile operativo della sede di Roma ivi più alto in grado che riportava direttamente alla responsabile di agenzia a Milano; che sotto di lui lavoravano tre "operativi" ( , e ) addetti a pratiche impiegate; che egli aveva il compito di aprire la corrispondenza che perveniva in sede per gestirla direttamente, quando fosse stata di competenza dell'agenzia di Roma, ovvero mandarla a Milano, dove si teneva la contabilità generale dell'impresa e si esperivano i controlli; che di conseguenza, i "tre operativi" di Roma, quando ricevevano un plico che non fosse visibilmente relativo ad affari meramente interni (ad es. buoni pasto) lo recapitavano al in busta chiusa, perché era lui ad avere il compito di comunicare a Milano gli atti e le informazioni di competenza della sede centrale.

Evidenziava il tribunale che lo stesso nella memoria difensiva aveva riconosciuto tale compito affermando che "se la lettera.....fosse arrivata alla di Roma, il signor l'avrebbe potuta leggere e trasmettere a Milano, come aveva sempre fatto negli anni", e quindi che era suo compito e responsabilità prendere visione della posta in questione e trasmetterla a Milano.

Inoltre, il non aveva allegato e dimostrato una sola circostanza in cui, dal 2006 (epoca dalla quale rivestiva l'incarico) i suoi collaboratori sottoposti avessero omesso di portare al suo esame posta pervenuta nella sede di Roma; infine, i suoi sottoposti non avevano alcun plausibile motivo per omettere di consegnargli le comunicazioni da loro ritirate.

Afferma il tribunale che egli aveva interesse ad evitare la comunicazione a Milano perché quelle lettere avevano per contenuto il dar notizia a che il suo fornitore aveva ceduto a Unicredit fatture che, essendo tutte false o "gonfiate" (come riferito dai testi e ), tali sarebbero risultate a Milano, essendo altresì pacifico che l'amministratore e socio di Napetrans era la convivente del , madre dei suoi due figli.

Dunque il tribunale, sulla base dell'art.2729 c.c. ha ritenuto che dal complesso di tali emergenze probatorie poteva ritenersi provato che il \_\_\_\_\_, sebbene non avesse ritirato personalmente le missive in questione, le aveva ricevute dai suoi collaboratori e che egli come responsabile operativo dell'agenzia, unico dipendente di questa avente compiti di interfaccia con la sede centrale di Milano, se non aveva il compito di controllare dette fatture, era comunque rimasto inadempiente al suo compito di prenderne visione e trasmetterle a Milano perché lì si svolgessero i controlli necessari: la prova dell'adempimento all'obbligo di comunicazione a Milano gravava infatti sul \_\_\_\_\_ e questi non l'aveva offerta, limitandosi a sostenere di non aver mai ricevuto le comunicazioni Unicredit sulla cessione del credito ed a tenere un comportamento processuale incompatibile con l'eventualità che egli le avesse ricevute e ritrasmesse a Milano.

Da ultimo il tribunale non ha condiviso la prospettazione del giudice della fase sommaria in termini di mera negligenza: ciò perché era pacifico che il Presidente e socio di \_\_\_\_\_ era la convivente del \_\_\_\_\_, era incontroverso e provato in istruttoria che \_\_\_\_\_ cedette ad Unicredit fatture false, per prestazioni inesistenti o in alcuni casi "gonfiate", le cessioni ad Unicredit avevano carattere fraudolento come palesato dai loro importi e dalla loro ripetizione anche in tempi differenziati che rendevano del tutto inattendibili le scuse per mera "erroneità" successivamente adottate da \_\_\_\_\_, le cessioni non ebbero mai ad oggetto fatture "vere", nessuna comunicazione di cessione di fatture false da \_\_\_\_\_ a Unicredit risultava essere stata fatta a Milano, nessuna mancata comunicazione da Roma a Milano per altre causali risultava essere mai intervenuta.

In conclusione il tribunale ha affermato che il Tricarico aveva ommesso intenzionalmente di trasmettere a Milano la notizia delle cessioni di credito da \_\_\_\_\_ a Unicredit per evitare che ivi si rilevasse che Napetrans scontava presso Unicredit crediti portati da fatture false emesse su \_\_\_\_\_: notizia che avrebbe potuto pregiudicare i rapporti di \_\_\_\_\_ con la banca scontataria e con la \_\_\_\_\_, così integrando il fatto gli estremi generali della giusta causa ex art. 2119 c.c. essendo evidente "l'attitudine di un comportamento omissivo reiterato, intenzionalmente inteso a coprire l'illecito di probabile matrice fraudolenta di un familiare, in quanto commesso da lavoratore operativamente preposto ad unità aziendale locale con compiti di trasmissione delle notizie rilevanti alla sede centrale, e quindi rivestente una posizione di rilevante contenuto fiduciario, a rivelarsi gravemente infedele, e quindi scuotere definitivamente il rapporto fiduciario" (così in sentenza). L'assenza di danno economico ultimo era irrilevante, poiché vi era stato occultamento intenzionale di informazioni dirette a rilevare un probabile tentativo di frode, posto in essere con modalità atte a gettare discredito sul datore di lavoro e con grave violazione dell'obbligo di fedeltà ex art. 2105 c.c.." perché era evidente che il silenzio di \_\_\_\_\_ sulle comunicazioni era destinato ad essere interpretato da Unicredit come accreditamento della genuinità delle stesse, e quindi idoneo a gettare discredito anche nei rapporti tra \_\_\_\_\_ e la Banca.

Il \_\_\_\_\_ propone reclamo ai sensi dell'art.1 comma 58 l.n.92/12 avverso la sentenza sopra indicata.

Resiste la \_\_\_\_\_ chiedendo il rigetto del reclamo.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di reclamo il \_\_\_\_\_ censura la sentenza per errata applicazione degli artt.1335 e 2729 c.c. in relazione alla prova della consegna delle comunicazioni di cessione.

Egli afferma che anche per le 5 comunicazioni ritenute rilevanti dal tribunale non poteva operare l'art.1335 c.c. perché le parti in causa nel processo non erano il mittente ed il destinatario delle raccomandate e potendo solo quest'ultimo operare il disconoscimento e cioè la \_\_\_\_\_, che però mai aveva messo in discussione di averle ricevute e mai aveva chiesto ad Unicredit l'esibizione degli originali degli avvisi di ricevimento.





Inoltre afferma il reclamante, una delle 5 comunicazioni di cessione delle fatture (quella del 10.9.13) aveva lo stesso difetto di evidenza probatorio relativo alle 8 comunicazioni censurate dal giudicante, essendo relativa a comunicazione e non Unicredit.

Contesta inoltre il l'abbinamento delle comunicazioni agli avvisi di ricevimento, l'anteriorità delle comunicazioni considerate rilevanti dal tribunale rispetto al licenziamento, la mancanza di prova dell'effettiva spedizione da parte di Unicredit ed effettivo ricevimento da parte di delle comunicazioni di cessione del 2012, non sussistendo prova che il fronte ed il retro dell'avviso di ricevimento fosse abbinabili anche in considerazione del lasso di tempo trascorso tra spedizione e presunta ricezione, la presenza di firme illeggibili del destinatario della raccomandata.

Il motivo è infondato.

Deve essere premesso che la reclamata non insiste in modo specifico sulla validità anche delle 8 comunicazioni di cui sopra, anche se dalla documentazione in atti emerge che Unicredit inviò a anche le lettere di cessione del credito delle fatture che ella stessa aveva ricevuto da Napetrans (lettere di cessione che, come sopra evidenziato, erano state inviate da Napetrans alla ed anche per conoscenza ad Unicredit) ed i testimoni c hanno confermato che Unicredit mandò loro le lettere e gli avvisi di ricevimento delle lettere Unicredit con alla sede romana

In ogni caso, e relativamente alle conclusioni del tribunale che ha affermato il valore probatorio di una sola parte delle comunicazioni di cessione, osserva la Corte che nelle due fasi del giudizio di merito di primo grado il non aveva mai disconosciuto la produzione documentale in fotocopia della (lettere Unicredit, cessione delle fatture, cartoline a.r. e relativi avvisi di ricevimento) né tantomeno richiesto la produzione degli originali.

Nella memoria difensiva in fase di opposizione il censurava in modo specifico i documenti prodotti da "in quanto privi di valore probatorio" esclusivamente in relazione alla circostanza che il mittente nelle cartoline a.r. era Unicredit mentre la carta intestata era della ; per il resto, e quindi in relazione a quelle del 2012 (poi ritenute fonti di prova da parte del tribunale) si limitava a ribadire di non essere a conoscenza delle comunicazioni e delle relative cessioni di fatture ed evidenziava che le fatture fino a 15.000,00 erano di competenza di Milano.

Il tribunale ha quindi recepito la linea argomentativa della difesa del, ma applicandola al caso specifico ha dovuto necessariamente limitarla a sole 8 comunicazioni che mostravano il "difetto" specificatamente rilevato dal

Per le altre 5 comunicazioni del 12.4.2012, 9.7.2012, 8.10.2012, 9.11.2012 (meglio, 4, perché effettivamente, osserva la Corte, quella del 10.9.13 mostra l'effettiva mancanza di coincidenza di cui sopra) il tribunale in assenza di contestazioni specifiche sul valore probatorio delle cartoline a.r. ancorché prodotte in fotocopia, ha applicato il principio generale per il quale dalla lettera raccomandata con avviso di ricevimento consegue la presunzione, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale, di arrivo dell'atto al destinatario e di conoscenza ex art. 1335 c.c. dello stesso.

E' pertanto del tutto tardiva, oltre che generica, la difesa del articolata in questo grado nella parte in cui sostiene, nei termini sopra esposti, che in relazione alle 4 missive nelle quali vi era corrispondenza fra intestatario e mittente (per entrambe Unicredit) non vi fosse prova alcuna della ricezione (per mancato abbinamento delle comunicazioni agli avvisi di ricevimento, l'anteriorità delle comunicazioni rispetto al licenziamento ecc..).

Il motivo di reclamo sulla inattendibilità dei testimoni in quanto dipendenti è infondato. Non sussiste alcun principio di generale inattendibilità in relazione all'esistenza di un rapporto di lavoro ed ai diritti ed aspettative che ne potrebbero derivare (quale quella ad una qualifica superiore): vero è invece che i testimoni hanno reso dichiarazioni univoche e peraltro del tutto compatibili con il ruolo del

D'altro canto deve necessariamente essere rilevato che perlomeno una testimone, la , ha dichiarato di essere stata dipendente addetta alla sede di Roma, di essersi dimessa e di non lavorare più per la società, circostanza che avvalorava a maggior ragione l'attendibilità della sua testimonianza nella parte in cui ha affermato che la posta che arrivava all'agenzia di Roma era prelevata da chiunque fosse presente e consegnata "in busta chiusa" al , salvo il caso in cui dal mittente si vedeva che si trattava di buoni pasto, che consegnavano al i plichi chiusi provenienti da Unicredit ed egli era l'interlocutore con la responsabile di Milano alla quale inviava la posta: la testimone, non legata da alcun rapporto di lavoro con la reclamata, ha confermato quanto già dichiarato dai suoi colleghi sentiti come testimoni, erroneamente ritenuti inattendibili dal reclamante.

Quanto alle dichiarazioni del teste egli in sede processuale ha confermato quanto già dichiarato dalla e cioè che la posta era ritirata da chi era in filiale, quella interna era da loro smistata mentre quella dei fornitori mandata al , dichiarazione ben più specifica di quella, del tutto sintetica e poco comprensibile resa per iscritto alla e riportata nel reclamo ("..posta chiusa a e r/a (gestione cassa e A/B) a ).

Con gli altri motivi di reclamo si ripropongono le questioni relative al difetto di genericità e di tempestività della contestazione, già condivisibilmente ritenute dai giudici del primo grado prive di fondamento.

Quanto alla genericità della contestazione il tribunale ha correttamente rilevato che la lettera di contestazione di addebito, pur non recando l'indicazione analitica delle false fatture e delle comunicazioni, faceva riferimento all'omessa trasmissione di fatture emesse da Napetrans su per scadenze comprese tra il 10/8/12 ed il 5/5/14, da Napetrans cedute a Unicredit e quindi conteneva elementi sufficienti a consentire al lavoratore di identificare l'illecito attribuitogli, e, quindi, per esercitare il diritto a difesa.

Il principio di specificità risulta pertanto rispettato perché, come già osservato dal tribunale, basta a tal fine che i fatti siano individuati nella loro materialità (Cass. 10662/2014), senza bisogno che ne siano indicati giorno e ora (Cass. 16831/2013), o rilevi che questi siano in ipotesi indicati in modo erroneo (Cass. 15006/2013), bastando insomma che siano descritti in modo idoneo ad identificarli e quindi a consentire una idonea difesa (Cass. 27842/2009).

D'altro canto, che nel concreto la contestazione sia stata idonea si evince dalle difese stragiudiziali dove il affermava semplicemente di non aver mai ricevuto alcuna comunicazione di cessione crediti da a UniCredit, e che, se l'avesse ricevuta, non avrebbe mancato dal trasmetterla a Milano, così come evidenziato dal tribunale.

Inoltre nel giudizio di merito di primo grado il si limitava a contestare la genericità della contestazione, nonché, in via del tutto generica, la mancanza di collocazione temporale dei fatti (vedi ricorso in fase sommaria, dove si affermava che "i fatti contestati con l'addebito al lavoratore non sono stati individuati temporalmente impedendone di fatto una precisa contestazione").

Il motivo di reclamo deve ritenersi infondato perché non prende alcuna specifica posizione sul principio di diritto affermato dal tribunale, riportando la stessa doglianza già presente nella fase di merito.